



AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Via Napoli n. 8 – 72100 BRINDISI (Casale) – Tel. 0831536111

N. 59581 di protocollo
Area Gestione del Patrimonio
Il Dirigente: Dr. Andrea CHIARI
Tel. 0831536672 Fax 0831536763
e-mail: andrea.chiari@asl.brindisi.it

Brindisi, addì 30/09/2010

OGGETTO: Legge 13.8.2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Articoli 3 e 5. Prime disposizioni applicative.

Ai Direttori Amministrativi dei PP.OO.

Ai Direttori dei distretti socio sanitari

Ai Direttori dei Dipartimenti e delle strutture sovradistrettuali

Al Direttore Area Gestione Tecnica

Al Direttore U.O.C. Servizio di ingegneria Clinica

e p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Collegio dei Sindaci dell' ASL BR

LORO SEDI

E' stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento giuridico la Legge 13.8.2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Con la presente circolare si intendono pertanto dare le prime direttive per l'applicazione della nuova normativa.

La Legge prevede, agli articoli 3 e 5, una serie di disposizioni a forte impatto sulla materia della contrattualistica pubblica.

L'articolo 3 prevede quanto segue: **Articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari).**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il successivo articolo 5 così stabilisce: **Articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri).**

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Per quanto concerne l'articolo 3, il provvedimento mira a regolamentare la tracciabilità dei flussi finanziari, con la finalità di prevenire infiltrazioni mafiose nel sistema delle commesse pubbliche. Per assicurare tale finalità, la novità più importante che viene introdotta è quella di obbligare gli appaltatori, subappaltatori e sub contraenti e qualsiasi altro soggetto interessato ai lavori, servizi e forniture ad utilizzare conti correnti dedicati accesi presso gli istituti bancari e la società Poste Italiane Spa.

Una corretta applicazione della normativa in esame richiede la revisione della documentazione da rendere in sede di partecipazione alle gare, che dovrà essere integrata con la seguente dichiarazione da parte della ditta:

“di essere in regola con le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti dedicati di cui all'articolo 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione, unitamente alle generalità ed ai codici fiscali delle persone delegate ad operare su tali conti; di prendere atto che, in caso di aggiudicazione, lo stipulando contratto si conformerà, quanto al suo contenuto, a quanto disposto dall'articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010; di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad inserire nei contratti da stipularsi con i subappaltatori ed i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente commessa, a pena di nullità degli stessi, una clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010; di impegnarsi a mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione contrattuale con i propri subappaltatori e sub contraenti e con tutti i soggetti economici interessati a qualsiasi titolo alla commessa al fine di consentire le verifiche circa il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

Infatti, pur essendo la norma apparentemente destinata a soggetti i quali hanno già instaurato un rapporto contrattuale con l'Amministrazione (appaltatori, subappaltatori e sub contraenti), si deve tuttavia ricordare che i requisiti di moralità di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 – che si possono sintetizzare nella necessità di essere soggetti rispettosi dell'ordinamento per avere la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione – sono posti a tutela dell'interesse pubblico a che le singole imprese, per la qualificazione imprenditoriale e morale che possiedono, siano nelle condizioni di poter correttamente adempiere a tutte le obbligazioni che sono state poste a loro carico. In tale contesto, ben può essere richiesta anche una dichiarazione di regolarità con le norme sulla tracciabilità finanziaria.

Riguardo poi alle implicazioni della legge sulle fasi successive della procedura, nell'ambito della documentazione prevista dopo l'aggiudicazione definitiva ai fini della stipula del contratto dovrà essere acquisita anche la comunicazione relativa agli estremi del conto corrente dedicato ed alla generalità delle persone autorizzate ad operare su di essi.

Lo stipulando contratto dovrà poi obbligatoriamente prevedere:

1. a pena di nullità dello stesso, la clausola con cui la ditta aggiudicataria si impegna ad assumere ed a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 163/2010,
2. l'impegno, sempre da parte della ditta aggiudicataria, ad inserire negli eventuali contratti con subappaltatori, sub contraenti ed in generale con i soggetti economici a qualsiasi titolo interessati alla pubblica commessa un'apposita clausola con la quale ciascuno di questi operatori si impegna ad assumere e rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 ed a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale in essere ogni volta che abbiano avuto notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. la clausola espressa di risoluzione con effetto automatico del contratto in tutte le ipotesi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o di Poste Italiana Spa (peraltro, si ritiene che tale clausola operi solo qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto alla immediata risoluzione del contratto con la controparte che abbia omesso il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria);
4. l'impegno, da parte della ditta aggiudicataria, a comunicare, dandone contestuale comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente, le eventuali risoluzioni dei contratti stipulati con i subappaltatori, sub contraenti e con gli altri soggetti economici a qualsiasi titolo interessati alla commessa in caso di inadempimento da parte loro degli obblighi di tracciabilità finanziaria;

5. l'impegno, da parte della ditta aggiudicataria, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione contrattuale attestante i rapporti con i subappaltatori, sub contraenti e con i soggetti economici a qualsiasi titolo interessati alla commessa per effettuare le verifiche di cui all'articolo 3 comma 9 della Legge n. 163/2010 (controlli circa l'inserimento nei contratti del rispetto sugli obblighi di tracciabilità finanziaria).

Si precisa, infine, che per effetto della disposizione del comma 3 il divieto di utilizzo del contante nei pagamenti è stato reso assoluto. Infatti, per i pagamenti di importo pari od inferiore a 500 euro è possibile l'utilizzo di strumenti alternativi quali assegni bancari, carte di credito o bancomat, fermo restando il divieto di impiego del contante. I funzionari economi sono pertanto sensibilizzati per il rispetto della norma.

Da ultimo, si comunica che per effetto della nota del Ministero dell'Interno del 9.9.2010 l'ambito applicativo della disposizione deve intendersi riferito ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7.9.2010).

L'articolo 5 della legge provvede poi a rettificare il contenuto della tessera di riconoscimento degli addetti occupati nelle attività in regime di appalto e subappalto prevista dalla lettera u) dell'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 (.c. T.U. Sicurezza). La disposizione obbliga il datore di lavoro nello svolgimento di attività in regime di appalto o di subappalto, sia pubblici che privati, a dotare i lavoratori di un tesserino di riconoscimento che deve contenere i seguenti dati.

1. fotografia del lavoratore,
2. generalità del lavoratore,
3. generalità del datore di lavoro,
4. data di assunzione,
5. autorizzazione al subappalto.

Le SS.LL. sono pertanto invitate a vigilare per il rispetto della norma, che vale per tutti i casi in cui all'interno dell'Azienda si trovino lavoratori occupati in attività date in appalto od in subappalto; quindi non solo per i lavori edili ma anche per i servizi ad alta intensità di personale quali ausiliario, pulizie etc. etc. .

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo ROLLO